

## **Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 2 del 30/01/2003 - rif. GDL8**

Determinazione n. 2 del 30/01/2003 - rif. GDL8 legge 109/94 Articoli 31 - Codici 31.2

È onere del responsabile del procedimento valutare se le carenze "sostanziali" del Piano di sicurezza e coordinamento siano riconducibili all'ipotesi di "errore progettuale", ovvero se le stesse potevano essere previste dal progettista in fase di progettazione esecutiva.

Determinazione n. 2 del 30/01/2003 - rif. GDL8 legge 109/94 Articoli 7 - Codici 7.3

È onere del responsabile del procedimento valutare se le carenze "sostanziali" del Piano di sicurezza e coordinamento siano riconducibili all'ipotesi di "errore progettuale", ovvero se le stesse potevano essere previste dal progettista in fase di progettazione esecutiva.

Determinazione n. 2 del 30/01/2003 - rif. GDL8 legge 109/94 Articoli 31 - Codici 31.2

Il piano di sicurezza e coordinamento può considerarsi carente solo ed esclusivamente per quanto riguarda i "nuovi apprestamenti", ovvero le ulteriori misure di sicurezza, non contemplati nel relativo piano. Le spese necessarie per far fronte ai "nuovi apprestamenti" sono riconducibili ai c.d. oneri speciali, di cui si compongono le spese complessive della sicurezza, previo aggiornamento del relativo computo metrico ed i relativi prezzi possono individuarsi mediante ricorso alla procedura di cui all'art. 136 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m.